

GRUPPO UBIBANCA

VERBALE DI ACCORDO EX ART. 4 LEGGE N. 300/1970, integrativo dell'accordo 21.11.2017

Sommario

Sezione 1 ACCORDO 21.11.2017 - ESTENSIONE VALIDITA' ED EFFICACIA E AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI	2
Art. 1 Estensione validità ed efficacia dell'Accordo 21.11.2017	2
Art. 2 Norma transitoria e aggiornamento delle previsioni	2
DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA	2
Sezione 2 ACCORDO 21.11.2017 - INTEGRAZIONE PER NUOVE FATTISPECIE	2
Art. 3 Finalità generali	2
Art. 4 Attività di controllo interno	3
Art. 5 Sicurezza fisica - Aree riservate - Rilevatore biometrico degli accessi	3
Art. 6 Incontri periodici	4
DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA	4

Bergamo, il 11 aprile 2019

tra

- UBI Banca S.p.a., anche nella sua qualità di Capogruppo, per conto di tutte le aziende che applicano il CCNL del settore del Credito

e

le Delegazioni di Gruppo di:

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- UILCA
- UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

Premesso - in primo luogo - che

- a) in data 21 novembre 2017 le Parti hanno sottoscritto un "Verbale di Accordo ex Art. 4 Legge 300/1970" in tema di "controlli a distanza", contenente una disciplina complessiva ed organica dell'argomento, anche alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151;
- b) l'anzidetto Accordo 21.11.2017 fu sottoscritto da UBI Banca "anche nella sua qualità di Capogruppo, in nome e per conto delle altre Società appartenenti al Gruppo UBI alla data del 30 aprile 2017", con ciò determinando l'esclusione dall'applicazione dell'Accordo stesso delle Società entrate a far parte del Gruppo in data successiva al 30.04.2017;
- c) in data 23.10.2017 sono state incorporate nel Gruppo UBI le Società facenti parte del Gruppo "Nuova Banca Marche";
- d) in data 27.11.2017 sono state incorporate nel Gruppo UBI le Società facenti parte del Gruppo "Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio";
- e) in data 26.02.2018 è stata incorporata nel Gruppo UBI la "Nuova Cassa di Risparmio della provincia di Chieti";

premessò altresì - in secondo luogo - che

f) UBI Banca ha comunicato ed illustrato alle Organizzazioni Sindacali alcune evoluzioni tecnico-organizzative in materia;

le Parti, tutto quanto sopra premesso - da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo - considerate le modifiche all'assetto organizzativo del Gruppo e le evoluzioni tecniche illustrate, ritengono opportuno estendere la validità e l'efficacia del citato Accordo 21.11.2017, integrandone anche le relative disposizioni, secondo quanto di seguito indicato.

Sezione 1 ACCORDO 21.11.2017 - ESTENSIONE VALIDITA' ED EFFICACIA E AGGIORNAMENTO DELLE PREVISIONI
--

Art. 1

Estensione validità ed efficacia dell'Accordo 21.11.2017

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le disposizioni contenute nel Verbale di Accordo del 21.11.2017 ex Art. 4 Legge 300/1970 si intendono valide ed efficaci nei confronti di tutte le Società attualmente appartenenti al Gruppo UBI.

Art. 2

Norma transitoria e aggiornamento delle previsioni

1. Con riferimento all'articolo precedente, relativamente alla sola sezione 1 "sistemi di sorveglianza" dell'accordo 21.11.2017, per le unità organizzative provenienti dalle ex Società di cui ai punti "c", "d", "e" delle premesse, fermo restando che la nuova normativa trova complessiva applicazione per le stesse, si precisa che le modalità tecniche di accesso alle immagini oggetto di registrazione, sino all'allineamento alle dotazioni tecniche standard del Gruppo UBI, non sono accentrate. A richiesta di una delle Parti, si darà luogo entro 30 giorni dalla richiesta ad incontri di verifica sullo stato della progressiva uniformazione delle rispettive dotazioni tecniche.
2. Con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 6 "Nuovi impianti e interventi sugli impianti esistenti" del Verbale di accordo 21.11.2017 in ordine alla possibilità, per le sigle sindacali firmatarie dell'Accordo, di consultazione delle planimetrie dei locali, le Parti, nell'ottica di semplificazione delle procedure di verifica e di intervento, ritengono di sostituire tale previsione con l'impegno da parte della Banca di fornire - contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1 del predetto art. 6 - anche l'informazione relativa al numero di telecamere presenti in ogni unità organizzativa interessata.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda conferma che la visualizzazione delle immagini - se relativa a postazioni di lavoro di dipendenti - rientra nella esclusiva disponibilità dei soggetti e nei termini previsti nella sezione 1 dell'Accordo 21.11.2017 (articoli 3 e 5 dello stesso). In particolare, la visualizzazione in tempo reale avviene in occasione dell'apertura dei mezzi forti, in applicazione delle procedure in essere.

Sezione 2 ACCORDO 21.11.2017 - INTEGRAZIONE PER NUOVE FATTISPECIE
--

Art. 3

Finalità generali

1. Il continuo sviluppo dello scenario tecnico-informatico comporta la necessità di utilizzare strumenti tecnicamente sempre più evoluti nell'operatività aziendale. Nella presente Sezione vengono regolate alcune nuove funzionalità di prossima introduzione (in ambito "attività di controllo interno") che realizzano tale principio e che costituiscono un'integrazione dell'impianto generale già previsto e regolato con l'Accordo 21.11.2017.
2. In particolare - dando atto che le anzidette nuove funzionalità rappresentano un'evoluzione tecnica di vari dispositivi, sviluppata in coerenza con i criteri informativi dell'Accordo 21.11.2017 - UBI Banca conferma

che gli interventi di seguito illustrati da un lato perseguono esclusivamente esigenze di sicurezza del lavoro, di tutela dei lavoratori e del patrimonio aziendale e dall'altro escludono specifiche finalità dirette e indirette di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Art. 4

Attività di controllo interno

1. L'attività di controllo interno, svolta dalle strutture aziendali di Audit, è riconducibile fra le ipotesi previste dall'Accordo 21.11.2017 quale operatività ammessa nell'ambito dei potenziali controlli a distanza dei lavoratori, in quanto sostanzialmente posta in essere per esigenze organizzative e produttive, a tutela della clientela e/o del patrimonio aziendale.
2. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali di controllo interno le strutture di Audit possono essere chiamate alla verifica dei dati presenti sui sistemi informativi aziendali utilizzati o a disposizione dei dipendenti (tra cui personal computer, smartphone o altri device).
3. L'attività di cui al comma precedente si intende comprensiva dell'acquisizione dei dati medesimi e successiva elaborazione, allo scopo di accertare fatti accaduti ed individuare eventuali responsabilità dell'Azienda, dei clienti o dei dipendenti, e possibili violazioni delle norme aziendali, in ogni caso nei limiti delle finalità al proposito già previste nell'Accordo 21.11.2017.
4. Tali attività sono svolte con specifici strumenti che consentono di garantire l'integrità dei dati nella fase di acquisizione, la tracciatura e la replicabilità nella fase di analisi, a tutela di tutti i soggetti interessati (clienti, dipendenti e Banca).
5. La fase di elaborazione dei dati consiste nella organizzazione e valutazione dei dati raccolti, che avviene attraverso specifici strumenti di analisi che consentono di classificare, ordinare ed elaborare i dati acquisiti integrando le analisi di audit già in uso.
6. Pertanto, ad integrazione di quanto già espressamente previsto nelle varie Sezioni dell'Accordo 21.11.2017, esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle attività di "controllo interno" già previste dal predetto accordo, le Parti prevedono un'ulteriore modalità di svolgimento delle stesse, svolta secondo quanto illustrato nei commi che precedono.
7. In relazione a quanto sopra le circostanze che rendono legittimi i controlli di cui alla presente sezione sono esclusivamente quelle espressamente previste agli articoli e ai commi del citato Accordo 21.11.2017 di seguito precisati:
 - ✓ per i sistemi di videosorveglianza, all'art. 5, comma 1;
 - ✓ per la registrazione delle conversazioni telefoniche, all'art. 11, comma 2;
 - ✓ per i sistemi di rilevazione dell'accesso a sedi aziendali, all'art. 19, comma 1;
 - ✓ per le attività relative al provvedimento n. 192/2011 del garante della privacy, all'art. 6 del relativo Accordo Sindacale 08.05.2014;
 - ✓ per gli strumenti per la sicurezza informatica, all'art. 24, commi da 1 a 5.
8. In relazione alla dotazione degli strumenti di controllo interno, le Parti si danno atto in particolare che:
 - la dotazione stessa resta limitata alle strutture di Audit;
 - la correlata attività di Audit viene svolta in conformità e nel rispetto dei principi della privacy;
 - l'attività e la possibilità di controlli sarà oggetto di adeguata informativa ai dipendenti;
 - l'eventuale accertamento di violazioni alla normativa aziendale poste in essere da dipendenti che dovessero emergere dall'utilizzo dell'applicativo rientra nei casi regolati dal comma 2 dell'art. 1 dell'Accordo 21.11.2017.

Art. 5

Sicurezza fisica - Aree riservate - Rilevatore biometrico degli accessi

1. In relazione all'esigenza aziendale di miglior tutela della sicurezza fisica correlata a specifiche aree riservate, situate all'interno degli stabili aziendali (già indicata, secondo modalità "standard", nella sezione

3 dell'Accordo 21.11.2017), viene prevista la possibilità che l'accesso alle predette aree sia regolato anche con l'introduzione di un "lettore biometrico" come ulteriore misura di sicurezza per gli accessi alle aree stesse e agli edifici in cui sono collocate.

2. Tale "lettore" consiste in un dispositivo che rileva l'impronta digitale della persona che effettua l'accesso all'area riservata e ne consente il passaggio fisico esclusivamente in associazione all'uso del badge già in dotazione al personale, secondo le modalità tecniche descritte nell'allegato A, che ha natura di documento riservato e di cui le Parti hanno preso visione e sottoscritto. L'obiettivo è quello di evitare l'utilizzo del badge da parte di un soggetto diverso dal legittimo possessore.
3. Gli edifici interessati da tale nuova misura di sicurezza fisica sono quelli nei quali sono presenti le aree ritenute particolarmente sensibili (ad esempio: data centre). Prima di ogni specifica individuazione da parte delle aziende, le stesse ne forniranno indicazione alle Organizzazioni Sindacali di Gruppo (convenzionalmente domiciliate presso i rispettivi Coordinatori delle Delegazioni Sindacali di Gruppo).
4. Pertanto, ad integrazione di quanto già espressamente previsto nella Sezione 3 dell'Accordo 21.11.2017 ("Sistemi di rilevazione dell'accesso a Sedi Aziendali"), le Parti prevedono anche l'introduzione del "rilevatore biometrico", svolto secondo quanto illustrato nei commi che precedono e nell'Allegato A al presente accordo.
5. In relazione alla possibilità di riconoscimento biometrico, le Parti si danno atto in particolare che:
 - 5.1. il riconoscimento stesso resta limitato agli edifici nei quali sono allocate le aree riservate nelle quali sono presenti gli impianti "sensibili";
 - 5.2. i dati verranno trattati come già previsto dalla Sezione 3 dell'Accordo 21.11.2017, in quanto applicabile, e comunque in conformità ai principi della privacy;
 - 5.3. non è prevista alcuna conservazione dei dati biometrici relativi ad ogni accesso, né ogni altro utilizzo;
 - 5.4. l'introduzione del "rilevatore biometrico" e le relative istruzioni operative definite dall'Azienda saranno oggetto di specifica informativa ai dipendenti autorizzati ad accedere agli edifici nei quali sono situate le aree riservate;
 - 5.5. l'eventuale accertamento di violazioni alla normativa aziendale poste in essere da dipendenti che dovessero emergere dalle nuove modalità di rilevazione degli accessi rientra nei casi regolati dal comma 2 dell'art. 1 dell'Accordo 21.11.2017.

Art. 6

Incontri periodici

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 dell'Accordo 21.11.2017, le Parti condividono l'opportunità, in relazione alla continua evoluzione degli strumenti di sicurezza, di prevedere incontri annuali per i necessari e/o eventuali aggiornamenti delle previsioni in materia.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda dichiara di non utilizzare applicativi che consentono il monitoraggio dell'attività telefonica e della produttività del singolo operatore in servizio presso la struttura di "UBI On-line" o presso altre strutture del Gruppo che svolgano attività assimilabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

UBI BANCA SPA

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB